

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2018**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 Agosto 2015, n. 124, che ha delegato il Governo ad introdurre un’unica modalità di archiviazione dei dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 e smi, con cui, in attuazione della citata legge 7 Agosto 2015, n. 124, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i citati dati di circolazione e di proprietà; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre 2018, con la quale è stata autorizzata la stipula, ai sensi dell’art.15 della legge n.241/1990 ed in attuazione delle previsioni del citato decreto legislativo n. 98/2017, di un Accordo Quadro di collaborazione tra l’ACI ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, finalizzata alla realizzazione di sinergie ed economie gestionali, mediante una maggiore interoperabilità dei servizi e dei flussi informativi, al fine di conseguire il comune obiettivo di pervenire alla definizione delle procedure di emissione del documento unico di circolazione e di proprietà; preso atto che con la medesima deliberazione è stato altresì conferito mandato al Comitato Esecutivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla sottoscrizione degli Atti Esecutivi connessi e conseguenti all’Accordo Quadro stesso, finalizzati alla definizione del perimetro e dei contenuti dei servizi infrastrutturali ed applicativi, nonché delle modalità di utilizzo e delle responsabilità correlate alle diverse attività; preso atto che il citato Accordo Quadro è stato sottoscritto in data 2 novembre 2018; vista la nota del Servizio Gestione PRA del 7 novembre 2018, concernente la proposta di stipula del primo Atto Esecutivo tra le parti, volto, in particolare, a disciplinare la collaborazione tra l’Ente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la gestione dei processi di firma digitale correlati al rilascio del predetto documento unico di circolazione e di proprietà; tenuto conto dei benefici connessi all’utilizzo dei predetti processi di firma digitale, in termini di semplificazione dei processi stessi, abbattimento delle possibilità di errore e maggiore efficacia delle attività di controllo, a garanzia del puntuale funzionamento del nuovo sistema ed a rafforzamento dell’interesse pubblico alla tutela e garanzia legale dei diritti soggettivi e delle altre situazioni giuridiche relative ai veicoli alla cui salvaguardia e pubblicità legale il PRA è preordinato; visto lo schema di Atto Esecutivo all’uopo predisposto e preso atto, in particolare, delle attività rispettivamente previste a carico delle due Amministrazioni ai fini dell’attuazione dello stesso; vista la valutazione economica dell’iniziativa; ritenuto di dare corso alla sottoscrizione del citato Atto Esecutivo, allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 e smi; preso atto del parere

favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in merito allo schema di atto in parola; preso atto, altresì, che il Data Protection Officer-DPO dell'ACI ha riscontrato la coerenza del testo rispetto alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali; considerato, inoltre, che il testo predisposto è conforme a quanto previsto al Capo V del vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione" concernente la stipula da parte dell'ACI di Accordi di collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990; tenuto conto che l'Atto Esecutivo è già stato sottoscritto dal Direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; **autorizza**, ai sensi dell'art.2, comma 4, dell'Accordo Quadro di collaborazione reciproca tra l'ACI ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, la stipula del primo Atto Esecutivo tra l'ACI e lo stesso MIT per la gestione dei processi di firma digitale di cui in premessa, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo.".

ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 NOVEMBRE 2018

ATTO ESECUTIVO

DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. n.

98/2017 IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA'

tra

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con sede in Roma, Via Giuseppe

Caraci n. 36, Codice Fiscale 97532760580, in persona del Direttore Generale della

Direzione Generale per la Motorizzazione, Ing. Sergio Dondolini, di seguito per

brevità denominato MIT,

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, Codice Fiscale

00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo

Sticchi Damiani, di seguito per brevità denominato ACI, di seguito, definite

congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte.

Premesse

VISTO il Regio Decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla Legge 19

febbraio 1928, n. 510, istitutivo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

presso l'Automobile Club d'Italia ed in particolare l'articolo 11 che prevede

l'istituzione presso ogni sede provinciale dell'ACI di un Pubblico Registro

Automobilistico;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo

1997, n. 59";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, n. 72 recante il

Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera d) della Legge 7 Agosto 2015, n. 124 che ha

delegato il Governo ad introdurre, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

VISTO il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, con il quale è stata data attuazione alla delega di cui alla Legge n. 124 del 2015, che ha previsto all'articolo 1, comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine così prorogato dall'articolo 1, comma 1140, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) "la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile";

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dei propri compiti istituzionali inerenti alla disciplina dei mezzi di trasporto terrestri, marittimi e aerei, provvede, tra l'altro, alla gestione e al rilascio della carta di circolazione redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE del Consiglio 29 aprile 1999;

CONSIDERATO che l'ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, di rilevanza nazionale, preposto a servizi di pubblico interesse, che cura i processi amministrativi inerenti ai veicoli e gestisce il Pubblico Registro Automobilistico;

CONSIDERATA l'esigenza di creare sinergie ed economicità gestionali tra le Parti, anche mediante scambio/interoperabilità di servizi e flussi informativi, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,

in tema di Documento unico di circolazione e di proprietà;

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di operare e di concludere accordi, in settori condivisi e per finalità pubbliche, per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, nell'ottica di realizzare sinergie ed economie di implementazione e di erogazione dei servizi per i cittadini/utenti;

VISTO il conseguente Accordo Quadro stipulato il 2 novembre 2018 tra il MIT e l'ACI, a seguito di autorizzazione del Gabinetto del MIT con nota n. 34752 del 17 ottobre 2018 e del Consiglio Generale di ACI nella seduta del 30 ottobre 2018, finalizzato, in particolare, all'eliminazione di ogni possibile duplicazione in termini di sistemi, di tecnologie e di apparati hardware e prodotti software, operando anche una ripartizione delle attività in capo alle Parti per filiere omogenee;

PRESO ATTO che il citato Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità delle Parti per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, prevede di rinviare a specifici Atti Esecutivi la definizione dell'esatto perimetro dei servizi, delle modalità esecutive e delle responsabilità correlate alle attività che le Parti dovranno pariteticamente svolgere, attività da individuarsi anche in relazione ai risultati dello studio e dell'analisi propedeutica effettuata dal Comitato Tecnico Permanente istituito con Decreto Dirigenziale del 25 maggio 2018, n. 186 (nel seguito anche CTP);

TENUTO CONTO della volontà delle Parti di disciplinare con il presente Atto Esecutivo, nel contesto e sui presupposti dell'Accordo Quadro, una prima area di cooperazione per la gestione "nativa digitale" dei processi di rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà di cui al Decreto legislativo

n.98/2017, definendo a tale scopo le linee essenziali di intervento e di sviluppo;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle attività previste le Parti utilizzeranno le risorse disponibili nei rispettivi bilanci;

CONSIDERATA l'esigenza rappresentata dal MIT, quale responsabile della predisposizione del fascicolo digitale e come "unico punto di accesso" per i soggetti abilitati al rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà, di ritenere l'adozione di un sistema di Firma Elettronica Avanzata (nel seguito anche FEA) e di Firma Digitale Remota (nel seguito anche FDR) "di scopo", eventualmente georeferenziata, la soluzione tecnologica più idonea ad assicurare le necessarie garanzie di sicurezza informatica e giuridica nell'ambito del nuovo assetto di gestione telematica dei processi come definito dal citato D.Lgs n. 98/2017;

CONSIDERATO che la suddetta soluzione tecnologica rende più sicuro l'intero processo di formazione del fascicolo digitale, contenente anche documenti necessari per la richiesta di formalità al PRA che, firmati con la FEA, rafforzano l'interesse pubblico alla tutela e garanzia legale dei diritti soggettivi e di ogni situazione giuridica relativa ai veicoli.

CONSIDERATO quindi che la FEA rientra, a pieno titolo, anche tra le iniziative previste da DM 21 marzo 2013, istitutivo della vigente Tariffa PRA, di semplificazione (eliminando controlli altrimenti a carico dei Funzionari ACI) e di digitalizzazione in linea con le prescrizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell'amministrazione digitale, e con gli obiettivi previsti dall'Agenda digitale italiana;

CONSIDERATA l'economia che si realizza e la maggiore funzionalità che il nuovo sistema consegue dalla realizzazione e dalla manutenzione a cura di un'unica

PARTE, nello specifico ACI, della suddetta infrastruttura unica per la gestione sia della FEA, che della FDR;
Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Esecutivo.

Art. 2 – Oggetto e ambito operativo

1. Il presente Atto Esecutivo dell'Accordo Quadro di collaborazione di cui alle premesse, nel perimetro degli ambiti di competenza istituzionale delle Parti, individua, disciplina ed attua le soluzioni tecnologiche ed architetture a carico di ciascuna parte nei termini di cui ai successivi articoli per la gestione digitale dei documenti e dei fascicoli di supporto alla presentazione delle pratiche nell'ambito della gestione del Documento unico di circolazione e di proprietà di cui al Decreto legislativo n.98/2017.

2. Nel contesto operativo di cui al precedente comma è stata individuato un "unico punto di accesso" presso i sistemi informatici del MIT per i soggetti abilitati al rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà. Per le finalità di cui in premessa la sottoscrizione di tutti i documenti nativi digitali da parte del venditore del veicolo e del richiedente la formalità o di qualsiasi altro soggetto che sia parte attiva del procedimento sarà effettuata mediante l'utilizzo della FEA.

3. I soggetti abilitati al rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà saranno dotati di una Firma Digitale Remota "di scopo" per la gestione dei fascicoli digitali da sottoporre telematicamente alle Amministrazioni competenti per i previsti controlli di regolarità.

4. Per la realizzazione di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, la Firma

Digitale Remota “di scopo” sarà centralizzata e gestita con una infrastruttura unica corrispondente a un Registro digitale degli autenticatori (pubblici e privati), autorizzati ai sensi dell’articolo 25 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. , tenuto dall’ACI, e per la gestione della FEA.

Art. 3 – Attività delle Parti

1. Per la realizzazione di quanto previsto nel presente Atto Esecutivo, le Parti, al fine di evitare duplicazioni dei sistemi, delle tecnologie, degli apparati hardware e dei prodotti software, intendono ripartire le rispettive attività secondo filiere omogenee operando in coerenza con i processi tecnico-operativi descritti nella documentazione tecnica di proposta formulata congiuntamente da MIT e ACI nell’ambito del CTP.

2. ACI, nell’ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, provvederà a:

a. individuare, congiuntamente al MIT, le specifiche tecniche e funzionali dei prodotti per la FEA e per la FDR;

b. attuare l’approvvigionamento, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici, dei prodotti individuati ai sensi della precedente lett. a);

c. realizzare, gestire e mantenere il sistema di integrazione tra i beni e servizi acquisiti e le esigenze funzionali e di processo;

d. garantire per il tempo richiesto dalla normativa, la conservazione del contratto di sottoscrizione della FEA;

e. realizzare, gestire e mantenere il sistema per la costituzione della Cartella dell’Atto di vendita contenente sia l’atto che i documenti di corredo necessari per determinarne la validità;

f. garantire la disponibilità e la visibilità dei documenti contenuti nella Cartella

Atto per almeno 10 anni dopo la sottoscrizione;

g. realizzare, gestire e mantenere il sistema per il Registro digitale degli autenticatori e sottoscrittori di documenti digitali che conterrà tutti gli utenti già descritti nel precedente articolo 2 comma 4;

h. installare i prodotti/servizi sui sistemi ACI e metterli a disposizione degli Operatori pubblici o privati abilitati dal MIT all'utilizzo dei suddetti prodotti;

i. realizzare l'assistenza di 2° livello e specialistica per i suddetti prodotti;

j. supportare le Software House per lo sviluppo di gestionali che si interfacciano ai suddetti prodotti.

3. Per l'esecuzione e l'attuazione delle attività oggetto del presente Atto Esecutivo, ACI si avvarrà della propria società in house e tecnologico-operativa ACI Informatica S.p.A..

4. Il MIT, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, provvederà a:

a. rendere disponibili attraverso i propri sistemi informatici quale "unico punto di accesso", i servizi applicativi a tutti i soggetti abilitati al rilascio del Documento unico di circolazione e proprietà;

b. realizzare il fascicolo digitale integrando i processi di firma con quanto descritto nel precedente comma 2;

c. predisporre il fascicolo digitale con la parte di documentazione di competenza di ACI rispettandone i requisiti completezza formale forniti tramite erogazione di servizio informatico (Web Services);

d. realizzare la generazione dei documenti nativi digitali, quali l'Istanza unificata, integrando i processi di sottoscrizione con quanto descritto nel precedente comma 1;

e. interagire con il prodotto di costituzione della Cartella dell'Atto in modo da condividere lo stato del fascicolo;

f. supportare le Software House per lo sviluppo di gestionali che si interfacciano con il suddetto prodotto.

5. Nella documentazione tecnica, predisposta attraverso il CTP, sono dettagliatamente descritte le attività di cui ai precedenti commi 2 e 4 che ciascuna Parte svolgerà in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 4 – Durata

Il presente Atto Esecutivo è inscindibilmente correlato all'Accordo Quadro di collaborazione di cui alle premesse, e pertanto è valido ed efficace fino a che sono in vigore le norme che prevedono l'emissione del Documento unico di circolazione e di proprietà.

Art. 5 – Oneri

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente Atto Esecutivo, nei limiti degli stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente e in conformità alle previsioni del Decreto legislativo n.98/2017.

La regolamentazione degli oneri connessi all'attuazione delle misure in materia di Firma Elettronica Avanzata e di Firma Digitale Remota previste dal presente Atto Esecutivo, sarà determinata in sede di definizione della tariffa unica di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs., n. 98/2017. Nelle more di tale determinazione ACI porrà in essere tutte le attività preliminari, preparatorie e tecniche per l'adozione e l'implementazione della FEA in modo da assicurare l'avviamento della infrastruttura di firma in tempi compatibili con le scadenze previste nel più volte sopra citato D.Lgs.

	Art. 6 – Responsabilità	
	Ciascuna Parte si assume la responsabilità, in via diretta ed esclusiva, dei propri	
	servizi applicativi e delle informazioni messe a disposizione e ne risponde in caso	
	di disservizi all’utenza finale.	
	Art. 7 - Divieto di cessione	
	Tenuto conto della natura e della finalità della cooperazione tra le Parti, il	
	presente Atto Esecutivo è incedibile.	
	Art. 8 - Obbligo di informazioni. Pubblicità	
	1. Ciascuna Parte – tenuto conto della natura della cooperazione attuata con il	
	presente Atto Esecutivo e considerato che le attività potranno essere	
	efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia e puntuale scambio di	
	informazioni – si impegna a fornire all’altra, in qualsiasi fase della collaborazione,	
	ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare ed	
	efficace andamento della collaborazione stessa.	
	2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di	
	presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Atto Esecutivo	
	sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che	
	quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con l’Atto Esecutivo	
	stesso.	
	Art. 9 – Proprietà Intellettuale	
	1. Il MIT e l’ACI garantiscono la piena disponibilità dei software utilizzati per	
	l’erogazione dei servizi, ancorché di propria esclusiva proprietà o regolarmente	
	licenziati.	
	2. Ciascuna Parte si obbliga a rispettare la titolarità dei diritti di proprietà	
	industriale e Intellettuale in capo all’altra Parte, relativamente a know-how,	

software, hardware.

3. Il diritto di proprietà e ogni altro diritto utilizzato per l'erogazione dei servizi resta di proprietà della Parte concedente; l'altra Parte potrà utilizzare detti servizi nei termini e per le finalità previsti dal presente Atto Esecutivo.

4. Ogni prodotto – hardware, software di base, applicazioni, e altro – realizzato o acquistato in licenza d'uso ai fini del rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà resta di proprietà della Parte che lo ha sviluppato o acquistato; l'altra Parte può utilizzarlo nei termini e per le finalità previsti dal presente Atto Esecutivo.

5. Il presente Atto Esecutivo non darà luogo tra le Parti a concessione di licenza o altro diritto di utilizzo di know-how, hardware, software, brevetti, modelli, copyright, o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale. Tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti.

Art.10 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei Dati, ivi compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa").

2. Le Parti garantiscono che i Dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati, nel rispetto della Normativa, esclusivamente

per l'esecuzione dello stesso.

3. Le Parti, in ordine ai Dati personali di terzi, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo, assumono ai sensi dell'art. 26 del GDPR il ruolo di Contitolari del trattamento nei termini che saranno disciplinati in apposito "Accordo di Contitolarità nel Trattamento dei Dati Personali".

Art. 11 – Recesso

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Atto Esecutivo solo in caso di sopravvenute disposizioni normative che modifichino le procedure tali da rendere impossibile la prosecuzione delle attività. Il recesso dovrà essere comunicato all'altra Parte con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del destinatario.

2. Con la cessazione del presente Atto Esecutivo ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi applicativi dell'altra Parte.

Art. 12 – Modifiche

Ogni modifica e/o integrazione al presente Atto Esecutivo dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle Parti a pena di nullità.

Art. 13 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito al presente Atto Esecutivo. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione dell'Atto Esecutivo stesso, è di esclusiva competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 14 – Clausole di chiusura

La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Atto Esecutivo

non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci. La validità del presente Atto Esecutivo non è inficiata dalla nullità, invalidità, inefficacia o ineseguibilità di una delle clausole in esso contenute che, pertanto, verrà interpretata dalle Parti nel rispetto delle loro intenzioni originarie e nel senso in cui possa mantenere validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possa avere un qualche effetto, e che verrà sostituita nel modo più adeguato e più aderente possibile alle norme vigenti applicabili.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, il 16 novembre 2018

Per l'Automobile Club

Per il Ministero delle Infrastrutture

d'Italia

e dei Trasporti

Il Presidente

Il Direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione

(Ing. Angelo Sticchi Damiani)

(Ing. Sergio Dondolini)



Digitally signed by
DONDOLINI SERGIO
C=IT
O=NON PRESENTE